

N° di Raccolta

### **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda" o "Stazione Appaltante"), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dott. Enrico Carpitelli, nato a Castelfiorentino (FI) il 09/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Direttore dell'Azienda, giusto Provvedimenti n. 82 del 19/06/2023 e n. 22 del 06/03/2024, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 04/03/2019;

E

- La Società Nielsen Communication S.r.l. (di seguito nominata "Società"), con sede legale in Verona, Via Calderara 9/a, P.I. e C.F. 03786970230, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona, rappresentata dal Sig. Jasper Nielsen, nato a Viborg (Danimarca) il 21/06/1972, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 233 del 11/04/2024, l'Azienda autorizzava l'espletamento di una formale indagine di mercato, da attivare attraverso

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda e sul Sistema Telematico della Regione Toscana - START, di un "Avviso pubblico proposte sponsorizzazione per attività di promozione per il DSU Toscana";

- che in data 11/04/2024 è stato pubblicato il suddetto avviso il cui schema era stato approvato con la sopra menzionata Determinazione;
- che entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso in questione ore 13:00 del 26/04/2024, è pervenuta all'Azienda n. 1 (una) proposta presentata dalla società: Nielsen Communication S.r.l. con sede legale in Verona, Via Calderara 9/a, P.I. e C.F. 03786970230;
- che il Responsabile unico del progetto (RUP) della procedura in parola ha valutato la proposta pervenuta dalla Società Nielsen Communication S.r.l. come conveniente, ammissibile e coerente con le prescrizioni contenute nell'Avviso, proponendo la sua accettazione con apposita Determinazione;
- che con Determinazione n. .... del ..... in recepimento della proposta del RUP di cui sopra è stata approvata la proposta formulata dalla società Nielsen Communication S.r.l., autorizzando la stipula del relativo contratto di sponsorizzazione in attuazione di quanto disposto dal punto 4 dell'Avviso pubblico;
- che il Dott. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l'assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### PREMESSA

Le premesse del presente atto vengono ratificate e accettate quale parte essenziale dello stesso a valere quale patto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale i documenti costituiti dalla Proposta presentata dalla Società e approvata dall'Azienda (sub Allegato 1) e dalla Determinazione di approvazione dello stesso di cui alla Premessa, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare (di seguito, anche "Documenti Contrattuali").

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al paragrafo precedente, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dott. Enrico Carpitelli, affida alla Società Nielsen Communication S.r.l. con sede legale in Verona, Via Calderara 9/a, P.I. e C.F. 03786970230, che, nella persona del Sig. Jasper Nielsen accetta e si obbliga ad eseguire: "Sponsorizzazione per attività di promozione per il DSU Toscana".

Le sponsorizzazione potranno consistere in:

- Pubblicazioni;
- Brochure;
- Cataloghi;
- Prodotti digitali;
- Video aziendali;
- Contenuti social e qualsiasi altra forma di canale assommabile.

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. 36 (trentasei) mesi; gli effetti e la durata decorrono dalla stipula dello stesso.

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

#### ART. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

La Società si impegna ad eseguire a regola d'arte tutte le attività previste nella Proposta presentata e approvata dall'Azienda, allegata sub 1) al presente Contratto.

Il progetto sarà interamente sponsorizzato dalla vendita di annunci alle aziende fornitrici, e non vi saranno costi a carico dell'Azienda.

Lo Sponsor per la parte tecnica, si impegna ad eseguire tutte le attività specificate nella Proposta di sponsorizzazione sub Allegato 1), secondo le modalità meglio concordate con lo Sponsee.

#### ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA

Le Parti convengono che a fronte della sponsorizzazione, nessun corrispettivo monetario sarà dovuto allo Sponsor dallo Sponsee.

In riferimento alla specificità dell'iniziativa, l'Azienda fornirà soltanto i contenuti di carattere redazionale, lasciando all'operatore economico l'onere della impaginazione, della grafica complessiva del prodotto, della

stampa e della consegna del materiale.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell’Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella della Società: nielsencommunication@pec.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

#### ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il progetto sarà interamente sponsorizzato dalla vendita di annunci alle aziende fornitrici, pertanto non vi saranno costi a carico dell’Azienda DSU Toscana.

#### ART. 7 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

#### ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora la Società diventi insolvente ovvero sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale che gli impedisca l’esecuzione, anche parziale, delle obbligazioni di cui al presente Contratto;  
dal presente Contratto;
- b) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al CAPO II - I

REQUISITI DI ORDINE GENERALE del D.Lgs. 36/2023;

e) nel caso in cui la Società rechi danno all'immagine dell'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno arrecato.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto non appena l'Azienda avrà dichiarato, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante invio di PEC all'indirizzo fornito dalla Società, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dell'Azienda.

Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora la Società non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, l'Azienda, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà risolto.

Rimane comunque salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento da parte la Società.

#### ART. 10 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previa formale comunicazione alla Società con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso

o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

L'Azienda ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

#### ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

#### ART. 11 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente Contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

#### ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati

nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali.

#### ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### ART. 15 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

#### DELL'ART.1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Jasper Nielsen dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli



articoli: 3 - Obblighi della società e corrispettivo contrattuale; 8 -  
Risoluzione del contratto; 9 - Recesso; 12 - Foro competente.

Firmato digitalmente da

\_\_\_\_\_ per l'Azienda

\_\_\_\_\_ per la Società